

COMMISSIONE VII

DIFESA

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUADALUPI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (2583)	315
PRESIDENTE	315, 316, 317, 318
CAIATI	317
LATTANZIO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	317, 318
NAHOUM	316, 317, 318
NICCOLAI GIUSEPPE	317, 318
VAGHI, <i>Relatore</i>	315, 317, 318

Discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2583).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e agli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. », già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali, in data 15 gennaio ultimo scorso, ha espresso parere favorevole al disegno di legge n. 2583.

L'onorevole Vaghi ha facoltà di svolgere la relazione.

VAGHI, *Relatore*. Il disegno di legge su cui sono stato chiamato a riferire concerne la modificazione degli articoli 21 e 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Ma-

La seduta comincia alle 11.

D'AURIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

rina e dell'Aeronautica, e degli articoli 10 e 38 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Infatti, la legge 1137 del 1955 si limita a stabilire, al secondo comma dell'articolo 21, che « non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale ». Ora, noi sappiamo bene che ci sono moltissimi casi in cui l'imputazione non si riferisce a un delitto doloso, ma addirittura riguarda reati contravvenzionali, per cui sarebbe stato opportuno introdurre la specificazione che è prevista dall'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame.

Questo, infatti, sostituisce il citato secondo comma dell'articolo 2 della legge n. 1137 del 1955 con il seguente: « Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo ». In sostanza, si viene ad equiparare lo stato degli ufficiali a quello dei dipendenti civili, per i quali esiste una sospensione cautelare, ma solo in casi determinati.

La normativa prevista dall'articolo 1 del disegno di legge n. 2583 costituisce inoltre una giusta sanatoria nei confronti di quegli ufficiali il cui avanzamento, magari per una contravvenzione, era stato bloccato. Lo stesso tipo di provvedimento, preso per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, viene poi stabilito nei confronti degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Io mi auguro, onorevoli colleghi, che la unanimità dei consensi registratasi al Senato nella discussione del disegno di legge, nonché il parere favorevole espresso su di esso dalla I Commissione affari costituzionali, possa indurvi ad approvare con maggiore sollecitudine e tranquillità il testo su cui ho svolto questa breve relazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NAHOUM. Ho ascoltato con interesse il relatore, ma ho seri dubbi circa l'applicazione delle modifiche che si intendono introdurre con il disegno di legge in discussione, modifiche giustificate dalla situazione attualmente esistente per le nostre forze armate.

Desideriamo osservare che all'articolo 91 della legge 10 gennaio 1957, n. 3, concernente

lo stato giuridico del personale civile dello Stato, si stabilisce che « l'impiegato sottoposto a procedimento penale può essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospeso dal servizio con decreto del ministro ». Nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione, invece, manca la distinzione del grado di colpa che porta all'imputazione, per cui anche una presunta colpa lievissima può portare a paralizzare la carriera di un ufficiale. Noi temiamo, quindi, che l'applicazione pratica della norma prevista non corrisponda a quello spirito e a quelle finalità che il relatore ci ha illustrato, relativamente al testo sottoposto al nostro esame.

Occorre, dunque, introdurre delle distinzioni ben precise, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad una disparità di trattamento tra personale civile e personale militare, con la conseguenza di un contenzioso molto evidente. Può accadere — per illustrare il concetto che ho esposto poc'anzi — che un ufficiale sia sottoposto soltanto a misure cautelative di carattere istruttorio, ma poiché la istruttoria può trascinarsi per quattro-cinque anni e più, per tutto questo periodo di tempo l'ufficiale non viene sottoposto all'esame per l'avanzamento, vedendo così bloccata la propria carriera. Ed anche quando, chiusasi la istruttoria, l'ufficiale ne esce con una decisione a lui favorevole, ha perso parecchi anni utili per la propria carriera, in quanto può guadagnare il tempo perduto ma a condizione, come dice lo stesso testo in esame, che vi siano dei posti vacanti. Mi sembra, dunque, che occorra parlare di colpa grave, oltre che di dolo! E ciò dico tanto più per il fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo stato giuridico dei dipendenti civili dallo Stato, prevede sì al suo articolo 93 che l'impiegato, sospeso ai sensi dei due precedenti articoli, è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozioni, ma questo avviene solo in caso di colpa grave, quando c'è un decreto del ministro che sospende l'impiegato dalle sue funzioni. La questione oggi al nostro esame deve essere dunque riesaminata.

In concreto, nell'articolo 1 dovrebbero opportunamente essere inserite disposizioni concernenti il delitto grave e la sospensione dalle funzioni e dal grado ed, inoltre, dovrebbero essere distinte le situazioni in cui venissero a trovarsi ufficiali accusati rispettivamente di reati contravvenzionali oppure sottoposti ad istruttoria. Noi siamo, quindi, favorevoli al provvedimento, però intendiamo presentare degli emendamenti in questo senso.

VII LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che il problema, opportunamente sollevato, riguarda alcune modifiche introdotte nel codice penale per quanto riguarda il personale civile. Se noi avessimo seguito la direzione indicata dagli articoli che il presente disegno di legge intende modificare, avremmo bloccato la possibilità di avanzamento che la legge offre agli ufficiali ed ai sottufficiali. Con il provvedimento in esame, invece, che è stato attentamente studiato anche sotto il profilo giuridico, noi vogliamo meglio e più opportunamente delimitare tutta la materia. Il collega Nahoum si preoccupa giustamente che l'avanzamento di carriera di un ufficiale sottoposto a procedimento istruttorio possa essere bloccato. Ma in realtà, nel momento in cui avviene l'imputazione, esiste già il rinvio a giudizio e, quindi, la fase istruttoria è già superata. A mio avviso, la sostanza del provvedimento è tutta qui e debbo aggiungere che, così come è avvenuto al Senato, anche in questa sede noi ci siamo preoccupati di equiparare il trattamento riservato al personale civile con quello spettante al personale militare. Gli uffici, che hanno elaborato queste norme hanno ritenuto, infatti, di poter raggiungere questo obiettivo adottando il termine « imputato » in luogo della dizione « sottoposto a procedimento penale », contenuta nel decreto presidenziale 10 gennaio 1957, a norma del quale il ministro può sospendere dal servizio con proprio decreto l'impiegato sottoposto a procedimento penale quando la natura del reato sia particolarmente grave.

VAGHI, *Relatore*. Ringrazio il sottosegretario per le sue precisazioni che io condivido pienamente e faccio notare al collega Nahoum che le sue perplessità relative a procedimenti penali concernenti delitti colposi o addirittura reati contravvenzionali non hanno ragione di sussistere, in quanto la norma recita che « non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo ».

NAHOUM. Le perplessità permangono, perché la norma fa riferimento anche ad ufficiali sottoposti a « procedimento disciplinare ».

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Quella dizione è riferita ai civili.

NAHOUM. No, qui è l'equivoco. In base a questo disegno di legge, l'impiegato civile

sottoposto a misure disciplinari, che non venga sospeso dall'impiego per motivi gravi con decreto del ministro, può seguire la sua carriera senza incontrare alcun ostacolo.

PRESIDENTE. Abroghiamo il principio della automaticità, che esiste solo per gli ufficiali e non per gli impiegati civili.

NAHOUM. Secondo questo articolo, l'ufficiale sottoposto a procedimento disciplinare non può essere valutato per l'avanzamento e, di conseguenza, al sua carriera rimane bloccata.

CAIATI. Soltanto fino al proscioglimento...

NICCOLAI GIUSEPPE. È giusto che sia così! Sfasciamo questo esercito che non serve più a nulla!

NAHOUM. Non si tratta di sfasciare l'esercito: io credo di essere stato chiaro. Ripeto che, mentre la carriera degli impiegati civili dello Stato può essere bloccata dal decreto del ministro che riconosca la natura grave del procedimento penale, quella degli ufficiali può essere interrotta anche da un provvedimento disciplinare a cui questi siano sottoposti.

NICCOLAI GIUSEPPE. Si tratta di due settori diversi.

LATTANZIO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 92 del decreto presidenziale del 10 gennaio 1957 così recita: « Il ministro può per gravi motivi ordinare la sospensione degli impiegati dal servizio civile anche prima che sia esaurito o iniziato il provvedimento disciplinare ».

La sospensione disposta prima dell'inizio del procedimento disciplinare è revocata e l'impiegato ha diritto alla riammissione al servizio ed alla corresponsione degli assegni non percepiti, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di carattere straordinario, se la contestazione degli addebiti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 103, non ha luogo entro quaranta giorni dalla data in cui è stato comunicato all'impiegato, nelle forme dell'articolo 104, il procedimento di sospensione ».

NAHOUM. Qui si parla di sospensione dal servizio, cioè della interruzione di un rapporto d'impiego, il che presuppone una gravissima mancanza. Ora, secondo me, dovremmo chiarire meglio la posizione dell'ufficiale. Mentre per il personale civile dello Stato, si

VI LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1974

parla soltanto di sospensione dal servizio, che avviene con decreto del ministro, ma per casi gravissimi, col disegno di legge che stiamo discutendo si dice solo — per i casi previsti dall'articolo 1 — che l'ufficiale non può essere valutato per l'avanzamento: non si accenna alla sospensione dal servizio, il che significa che ci si intende riferire a casi assolutamente non gravi. Inoltre, l'articolo 91 della citata legge n. 1137 del 1955 dice che l'impiegato civile dello Stato « può » essere sospeso: egli è, quindi, cautelato; solo nei casi gravi, come ho detto, il ministro può provvedere ad emettere il decreto per la sospensione dal servizio. E l'articolo 93, che lei, onorevole Sottosegretario, ci ha testé letto, fa riferimento a questo criterio, in base al quale sono formulati gli articoli 91 e 92 della medesima legge. Per gli ufficiali, invece, basta essere sottoposti ad un provvedimento disciplinare per non essere più valutati per l'avanzamento.

PRESIDENTE. Ma l'innovazione presentata dal presente disegno di legge non avviene in questo settore: il testo al nostro esame intende introdurre una diversa posizione migliorativa nei rapporti di *status* di avanzamento attuali. Esso vuole sostituire la vigente automaticità di esclusione dall'avanzamento dell'ufficiale imputato o sottoposto a procedimento disciplinare con un sistema che consenta di valutare la situazione discrezionalmente, sulla base proprio della entità della colpa.

Fino ad oggi, ad esempio, un ufficiale se veniva imputato per omicidio colposo o per altro delitto colposo e, quindi, sottoposto a procedimento (magari con una lunghissima istruttoria penale), automaticamente, al momento dell'imputazione, non veniva più preso in considerazione ai fini dell'avanzamento. Con le sostanziali correzioni apportate dal presente disegno di legge, mentre restano fermi i precedenti relativi alle preoccupazioni di carattere disciplinare, vengono messe a fuoco situazioni del genere, cui si intende ovviare.

VAGHI, Relatore. Ringrazio il Presidente per la sua interpretazione della legge, cui io aderisco. Si è arrivati a delle modifiche delle norme vigenti a proposito dell'avanzamento degli ufficiali, proprio per ovviare a quell'automaticità fino ad oggi esistente nell'esclusione dall'avanzamento stesso dell'ufficiale imputato o sottoposto a provvedimento disciplinare, automaticità che ha causato molte perplessità. Ora è solo per delitto non colposo che viene bloccato l'avanzamento dell'ufficiale.

NAHOUM. Il gruppo comunista è favorevole, senz'altro, all'approvazione del disegno di legge in esame, purché si abbia la garanzia che esso verrà applicato secondo lo spirito e la lettera indicati dal relatore e dall'onorevole sottosegretario. Ora, poiché noi abbiamo serie preoccupazioni che, al contrario, il presente testo rischi di peggiorare la situazione attualmente esistente nel settore (questa è la nostra convinzione, del resto suffragata da documenti) chiediamo una breve sospensione della discussione al fine di riflettere meglio sull'articolato del provvedimento e sulla situazione cui esso si riferisce.

LATTANZIO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Io non ho, come rappresentante del Governo, alcuna difficoltà ad accedere al rinvio: prego, anzi, l'onorevole Nahoum di voler definire con precisione il pensiero del suo gruppo, in modo che nel corso della prossima seduta si possa giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ho sentito il dovere di mettere all'ordine del giorno il disegno di legge n. 2583 in parte dietro pressione — del resto giustificabile — degli stati maggiori delle tre forze armate, ed accettando anche i suggerimenti del rappresentante del Governo. Tuttavia, poiché il provvedimento è stato inserito all'ordine del giorno senza una preventiva consultazione dell'Ufficio di presidenza, mi sento in dovere di aderire a questa proposta che però non deve suonare come un giudizio critico nei confronti dell'opera svolta dal relatore.

NICCOLAI GIUSEPPE. Speriamo di non trovarci di fronte ad un nuovo testo alla ripresa della discussione.

PRESIDENTE. No, il rinvio si rende necessario per dare la possibilità al gruppo comunista, ed agli altri colleghi che lo desiderassero, di presentare emendamenti.

Se dunque non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI